

Comunità della Valle di Cembra

Statuto

Preambolo

Il territorio della Comunità della Valle di Cembra corrispondente al tratto finale del corso dell'Avisio, che la divide nei versanti destro e sinistro, si colloca dall'insenatura del "Dòs de le Fraïne" a nord sino alla "Serra di San Giorgio" a sud. E' situata nel Trentino orientale, a ridosso del confine con l'Alto Adige – Südtirol lungo tutto il suo versante destro.

Da sempre è stata terra di passaggio, frazionata non solo dalla morfologia ma anche dalle diverse popolazioni e dalle istituzioni politiche che nel corso dei millenni contesero i suoi territori. Le tradizioni, la parlata, i costumi derivano da un continuo apporto di culture che hanno insediato una popolazione da sempre dedita ad una vocazione agricola, viticola in particolare, e rurale, guadagnata attraverso il caparbio utilizzo dei versanti modellati nelle migliaia di chilometri di muretti a secco. Il patrimonio boschivo ha costituito una importante fonte di reddito e più recentemente l'estrazione del porfido ha dato uno slancio ulteriore all'economia cembrana.

Gli insediamenti storici sono rurali e accentrati di tipo latino, unitari, con costruzioni addossate fra loro, disposte in agglomerato. Altri insediamenti minori sono sparsi a "maso" e derivati dalla colonizzazione tedesca medievale. Solo nel XX secolo la viabilità è stata resa carreggiabile con interventi su entrambe le sponde. Più numerosi erano i ponti che, aggettati sul torrente Avisio, mettevano in comunicazione i due versanti della Valle.

I Comuni cembrani vennero unificati e dimezzati nel loro numero nel 1928 e nuovamente ricostituiti, eccetto uno, al termine del secondo conflitto mondiale. Nel 1964 essi divennero parte del Comprensorio C5 Valle dell'Adige.

Il presente Statuto rappresenta oggi non solo il riconoscimento di un ambito territoriale e l'autonoma capacità di autogoverno, ma un fondamentale momento storico che vede la Valle di Cembra unita nella ricerca di un benessere comune imperniato proprio sul territorio, vero monumento della natura e suggestivo giardino vitato digradante verso l'Avisio, che oggi unisce le due sponde, per risalire fino alle pendici dei monti e ai pascoli alpini.

TITOLO I

Norme generali

Articolo 1

Costituzione e denominazione

1. I Comuni di Albiano, Cembra, Faver, Grauno, Grumes, Giovo, Lisignago, Lona-Lases, Segonzano, Sover e Valda costituiscono la Comunità della Valle di Cembra che è ente pubblico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*" (di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006) per l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia Autonoma di Trento (di seguito indicata provincia) ai comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai comuni. La comunità della Valle di Cembra è costituita anche ai sensi della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 divenendo così anche comunità montana.

2. Il territorio della Comunità della Valle di Cembra è costituito dai territori dei comuni di cui al comma 1.

Articolo 2

Sede

1. La sede legale della Comunità della Valle di Cembra è situata nel territorio del Comune di Cembra.

Gli uffici e le altre strutture della Comunità possono essere situati anche in altri Comuni.

Articolo 3

Finalità

1. La Comunità rappresenta indistintamente le comunità locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio e le proprietà collettive.

2. La Comunità persegue – in virtù della propria vicinanza ai bisogni dei cittadini e nei limiti delle proprie competenze in relazione a quelle dei comuni, delle altre Comunità e della provincia, nei cui confronti si impegna a fornire leale collaborazione - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

3. La Comunità inoltre, ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale n. 3 del 2006, :

- a) cura, in maniera unitaria, gli interessi della popolazione locale nel rispetto della caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio della Valle di Cembra attraverso lo strumento della concertazione e collaborazione con tutte le formazioni sociali, economiche e culturali applicando principi di solidarietà fra Comuni con maggiori possibilità e Comuni svantaggiati;
- b) tutela e valorizza l'ambiente, promuove la salvaguardia delle attività tradizionali, la valorizzazione dei prodotti tipici locali e lo sviluppo equilibrato delle attività turistiche, commerciali, artigianali e di servizi;
- c) sostiene e favorisce l'istruzione, la cultura e la formazione ricercando adeguate forme di collaborazione e associazione in particolare delle istituzioni scolastiche;

- d) introduce modalità organizzative, tecnico-gestionali e informatiche atte a ridurre la distanza fisica tra la Comunità ed i cittadini per garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni e, ove ritenuto necessario, promuove forme associate di gestione dei servizi di competenza comunale;
- e) svolge le altre attività, non devolute per legge ad altri enti, tendenti al progresso civile, al coordinamento e sostegno al volontariato, alle politiche per i giovani, alla cura della terza età ed alla promozione della salute in tutte le sue accezioni;
- f) promuove ogni utile forma di collaborazione con le altre Comunità, enti, associazioni ed altri, interessati a risolvere congiuntamente problemi e cogliere possibilità;
- g) favorisce la partecipazione, nell'ambito delle competenze e nelle forme consentite dalla Costituzione e dallo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, al processo di integrazione europea ed allo sviluppo della cooperazione interregionale, nazionale, internazionale e transfrontaliera, con particolare riferimento all'area dell'arco alpino.

Articolo 4

Oggetto dello statuto

1. Il presente statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 14, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006:

- a) la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento;
- b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei comuni e l'integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi;
- c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla provincia ai comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni da esercitarsi in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli comuni;
- d) le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai comuni alla Comunità;
- e) l'individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità di gestione;
- f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;
- g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità;
- h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali.

TITOLO II

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione

Capo I

Organi di governo

Articolo 5

Organi della Comunità

1. Sono organi della Comunità:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) l'organo esecutivo.

Articolo 6

L'assemblea

1. L'assemblea è costituita dai sindaci dei comuni facenti parte della Comunità nonché da un ulteriore numero di componenti elettivi pari a due per comune.

2. Le modalità di elezione dei componenti elettivi dell'assemblea sono stabilite dall'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 12 del medesimo articolo.

3. Qualora tutti i consigli comunali lo approvino potrà essere prevista l'elezione diretta con le modalità di cui all'art. 20, comma 1 bis, della L.P. 3/2006.

4. I componenti dell'assemblea esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri comunali.

Articolo 7

Attribuzioni dell'assemblea

1. L'assemblea rappresenta l'intera popolazione dei comuni, determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della comunità e ne controlla l'attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Spetta all'assemblea:

- a) eleggere e revocare il presidente della Comunità e l'organo esecutivo;
- b) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione finanziaria e di bilancio, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
- c) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;
- d) organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali;
- e) nei casi di cui alla lettera e), svolgere le funzioni d'autorità d'ambito e quelle provvedimentali, nonché approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo statuto;
- g) la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale;
- h) la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il rendiconto della Comunità;
- i) le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006;

- j) i provvedimenti relativi all'amministrazione e organizzazione del personale;
- k) gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.000.000 di euro al netto degli oneri fiscali;
- l) le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;
- m) approvare lo stemma ed il gonfalone della Comunità.

3. L'assemblea elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora gli stessi debbano, per legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.

4. Per l'approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2 lettere a), b), d), e), f) e g) del presente articolo è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati.

Articolo 8

Prerogative

1. Ciascun componente dell'assemblea ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni dell'assemblea. In particolare ha diritto di:

- a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, il componente dell'assemblea ed il componente dell'organo esecutivo ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

Articolo 9

Approvazione dei consigli comunali

1. Le seguenti tipologie di deliberazioni assembleari devono essere approvate, quale condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni della Comunità e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione:

- a) quelle relative a criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico;
- b) quelle relative ad atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, agli indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie.

2. Le deliberazioni dei consigli comunali previste al comma 1 del presente articolo devono essere adottate entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte del presidente della Comunità; decorso tale termine le deliberazioni dell'assemblea si intendono approvate.

Articolo 10

Funzionamento dell'assemblea

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell'assemblea sono fissate in un apposito regolamento, approvato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il medesimo regolamento, fermo restando quanto disciplinato dal presente Statuto e quanto direttamente disciplinato dalla legge, individua anche le norme inerenti lo status di membro dell'assemblea, dell'organo esecutivo e del presidente.

2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto da essa non disposto, le norme in materia di funzionamento del consiglio comunale.

3. L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno e comunque ogni volta il presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti o, infine, su richiesta di almeno tre consigli comunali.

4. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata, prescindendo dal termine previsto dal regolamento, purché l'avviso ai componenti della stessa sia consegnato almeno ventiquattro ore prima.

5. Le deliberazioni dell'assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti assegnati.

Articolo 11

Elezione del Presidente e dell'organo esecutivo

1. Il presidente della Comunità e l'organo esecutivo vengono eletti dall'assemblea con un'unica votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. L'elezione ha luogo nella prima seduta dell'assemblea all'atto della sua prima costituzione e successivamente ad ogni turno generale delle elezioni comunali. Ai sensi dell'articolo 16, comma 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 la prima seduta dell'assemblea è convocata dal componente più anziano di età.

3. Possono essere candidati alla carica di presidente i componenti dell'assemblea esclusi i sindaci.

4. Le candidature alla carica di Presidente, unitamente all'indicazione dei componenti dell'organo esecutivo in conformità a quanto disposto dall'art. 14, ed alla proposta degli indirizzi generali di governo sono depositate almeno entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la convocazione dell'assemblea e devono essere sottoscritte da almeno dieci componenti dell'assemblea. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente chi ha espletato il mandato per due volte consecutive.

5. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza prevista dal comma 1 l'assemblea è riconvocata entro 15 giorni per procedere al ballottaggio tra i due candidati più votati. E' eletto presidente il candidato più votato. A parità di voti rimane eletto il più giovane di età.

Articolo 12

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto contrario dell'assemblea ad una proposta del presidente o dell'organo esecutivo non comporta le loro dimissioni.

2. Il presidente e i membri dell'esecutivo, decadono dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea approva per appello nominale la mozione di sfiducia costruttiva motivata, unitamente al nominativo del nuovo presidente e dei nuovi componenti il medesimo organo esecutivo, sottoscritta da almeno 13 componenti. Con la medesima procedura può essere sostituito un singolo componente l'organo esecutivo.

3. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Articolo 13

Compiti del presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede l'assemblea e l'organo esecutivo ed è membro del Consiglio della autonomie locali.

2. In particolare il presidente:

- a) ripartisce le competenze fra i componenti l'organo esecutivo della Comunità;
- b) controlla l'esecuzione dei provvedimenti dell'assemblea e dell'organo esecutivo;
- c) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti;
- d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
- e) adotta in via di urgenza, motivandone espressamente le ragioni, i provvedimenti di competenza dell'organo esecutivo che devono essere ratificati a pena di decadenza entro i sessanta giorni seguenti;
- f) rappresenta l'Ente in giudizio, previa autorizzazione dell'organo esecutivo;
- g) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni e società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dall'assemblea ed in coerenza con gli indirizzi espressi dall'organo esecutivo;
- h) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni nei casi diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3.
- i) può intervenire nelle commissioni assembleari e nella conferenza dei capigruppo.

3. Il presidente nomina il vicepresidente tra i componenti dell'organo esecutivo e può revocare il medesimo dandone motivata comunicazione all'assemblea nella prima seduta utile.

4. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nonché nel caso di cessazione o sospensione dall'esercizio della funzione.

5. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

Articolo 14

L'organo esecutivo

1. L'organo esecutivo è composto dal presidente e da quattro componenti.

2. Possono essere eletti componenti dell'organo esecutivo, in numero di uno, anche cittadini non facenti parte dell'assemblea, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere comunale. Il componente esterno partecipa all'assemblea con diritto di parola e senza diritto di voto.

3. L'organo esecutivo deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i generi.

4. L'organo esecutivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi componenti.

Articolo 15

Compiti e funzionamento dell'organo esecutivo

1. Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al presidente e all'assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta all'organo esecutivo adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità.

2. In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell'assemblea per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.

3. L'organo esecutivo si riunisce su convocazione del presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti dell'organo esecutivo.

4. Le riunioni dell'organo esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

5. L'organo esecutivo riferisce annualmente all'assemblea presentando una relazione politica sullo stato di attuazione dei programmi approvati.

Capo II **Poteri e competenze**

Articolo 16

Principi

1. La Comunità, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti osserva i principi di imparzialità e di proporzionalità.

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

Articolo 17

Competenze e potestà regolamentare

1. La Comunità esercita e svolge:

- a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi dell'articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006;
- b) i compiti e le attività dei comuni ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006;
- c) le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai comuni.

2. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi necessari alla loro gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti.

3. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta il subentro di quest'ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità.

Articolo 18

Funzioni, compiti e attività trasferiti con obbligo di gestione associata

1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006, la Comunità esercita le funzioni, svolge compiti e attività secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui al medesimo articolo 8, commi 12 e 13.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006, la Comunità svolge i compiti e le attività dei comuni, per i quali sia stabilito con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la gestione associata.

3. La Comunità adotta i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendo in particolare gli aspetti organizzativi e finanziari.

Articolo 19

Trasferimento volontario

1. La Comunità, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera f) della legge provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali. I comuni trasferiscono alla Comunità l'esercizio delle funzioni, salvo quelle derivanti dall'ordinamento statale e regionale, nonché lo svolgimento di compiti e attività nelle seguenti materie:

- a) parchi e servizi per la tutela e manutenzione ambientale di interesse locale compresa la sentieristica forestale;
- b) coordinamento e indirizzi di organizzazione dei servizi di distretto sanitario;
- c) politiche sociali;
- d) attività sportive;
- e) attività culturali e beni culturali;
- f) indirizzi in materia di attività e organizzazione del comparto turistico;
- g) polizia locale e vigilanza urbana;
- h) asili nido e servizi per l'infanzia e per i minori;
- i) espropriazioni per opere e interventi di interesse comunale;
- j) progettazione dei processi di riorganizzazione interistituzionale e gestione delle relative funzioni, compiti e attività.

2. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni.

3. La Comunità, nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, assicura in modo unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l'attività istruttoria, l'attività tecnico consultiva e l'attività di controllo e vigilanza nonché i relativi provvedimenti finali.

4. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività trasferite ai sensi del comma 1 del presente articolo, la Comunità adotta, previa intesa con tutti i Comuni, un provvedimento con cui stabilisce le modalità organizzative e finanziarie ad esse connesse.

5. Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i comuni, tra la Comunità ed i comuni interessati al trasferimento, in luogo dell'intesa si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all'esercizio delle competenze trasferite alla Comunità.

6. Gli ulteriori trasferimenti di funzioni, compiti e attività dai comuni alla Comunità sono deliberati dai consigli comunali con le modalità di cui ai precedenti commi.

Capo III **Forme e organi di partecipazione**

Articolo 20

Partecipazione

1. La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

2. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti nei comuni che compongono la Comunità che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, anche attraverso loro associazioni rappresentative, possono rivolgere alla Comunità istanze e proposte.

Articolo 21

Consultazione

1. La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto temi generali o a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dall'assemblea su proposta dell'organo esecutivo, della maggioranza dei componenti assegnati dell'assemblea o di almeno 500 cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

4. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Articolo 22

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dal Presidente della Comunità e dai Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità o da un loro delegato.

2. La Conferenza è coordinata dal Sindaco eletto a maggioranza assoluta dai componenti, il quale presiede e convoca la Conferenza autonomamente o su proposta dell'Organo Esecutivo, ovvero su richiesta di uno o più Sindaci.

3. La Conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei membri che la compongono ed esprime i propri pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

4. La Conferenza esprime pareri preventivi non vincolanti su tutte le materie di interesse della Comunità che le siano sottoposte da parte dell'Organo Esecutivo o dai suoi componenti.

5. La Conferenza svolge inoltre funzioni propositive nei confronti degli organi della Comunità.

Articolo 23 *Concertazione*

1. E' costituito il tavolo permanente per la concertazione che è composto dal Presidente della Comunità, che lo presiede, dagli assessori competenti nelle specifiche materie da trattarsi e dai membri nominati dalle associazioni e dalle realtà economico-sociali operanti ed aventi sede nel territorio della Comunità stessa.

2. Il numero e le modalità di nomina dei membri scelti dalle associazioni e dalle realtà economico-sociali verranno determinati con apposito regolamento e dovranno essere improntati a criteri di democraticità e di maggior rappresentatività in ambito territoriale.

3. Il tavolo permanente per la concertazione ha funzioni consultive e di iniziativa in tutte le materie di competenza della Comunità eccetto che nelle seguenti : a) revisione dello Statuto, b) tributi e bilancio, c) espropriazione per pubblica utilità, d) designazioni e nomine.

4. La convocazione del tavolo permanente per la concertazione avviene ad iniziativa del Presidente o di un quinto dei componenti l'Assemblea oppure ad iniziativa di almeno la metà dei membri nominati dalle associazioni e dalle realtà economico-sociali.

5. Essa è obbligatoria ed avviene ad opera del Presidente ogni qualvolta la Comunità assuma i seguenti atti di competenza dell'Assemblea: atti di indirizzo, di programmazione, di individuazione delle linee strategiche o di progetti per lo sviluppo socioeconomico della Comunità.

6. Le decisioni validamente assunte dal tavolo permanente per la concertazione devono sempre essere comunicate all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva.

7. Le decisioni del tavolo permanente per la concertazione sono assunte con la maggioranza dei componenti assegnati.

8. La durata in carica del tavolo permanente per la concertazione segue quella degli organi della Comunità.

Articolo 24 *Referendum- Norme Generali*

1. La Comunità riconosce il referendum quale strumento per la diretta partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative dell'ente.

2. I quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

3. Entro 120 giorni dall'elezione l'Organo Esecutivo nomina il comitato dei garanti composto da tre esperti.

4. Possono partecipare al referendum i cittadini di cui all'art. 20, comma 2, che alla data della votazione abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

5. Il referendum è valido se allo stesso ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

6. L'esito del referendum valido impegna gli organi della Comunità alla adozione di apposito provvedimento in merito. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati il Presidente iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea l'oggetto del referendum.

Articolo 25 *Esclusioni*

1. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso e comunque nei due anni precedenti;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;

- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale della Comunità;
- e) allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell'Assemblea;
- f) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;
- g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
- h) ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge.

2. Il referendum non è ammesso nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo e non può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto nei Comuni costituenti la Comunità.

Articolo 26

Referendum propositivo e abrogativo

1. Il referendum può essere proposto da un comitato promotore composto da almeno dieci cittadini residenti ai sensi dell'art. 20, comma 2, che alla data di deposito della proposta abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Il comitato dei garanti entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.

3. Il comitato promotore, entro novanta giorni dalla avvenuta comunicazione della ammissibilità, procede alla raccolta ed al deposito delle sottoscrizioni di almeno il 10 per cento degli elettori iscritti, alla data di ultima revisione, nelle liste elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consigli Comunali dei comuni appartenenti alla Comunità. Tale adempimento perfeziona la richiesta di referendum.

4. Le sottoscrizioni sono autenticate nelle forme previste dalla legge, anche cumulativamente.

5. Il Presidente della Comunità, entro sessanta giorni dal deposito delle sottoscrizioni, indice il referendum da tenersi entro i successivi sessanta giorni, in giorno festivo.

6. Nel caso in cui, prima dell'indizione, l'assemblea deliberi sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal comitato promotore, e previo parere favorevole della maggioranza dei componenti il medesimo comitato, il referendum non ha più corso.

7. Per quanto non direttamente previsto dai presenti articoli e nelle more dell'approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni.

Articolo 27

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dall'assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati o da almeno quattro consigli comunali.

2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal segretario generale.

3. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum da tenersi entro i sessanta giorni successivi.

Articolo 28
Regolamento

1. La Comunità disciplina con regolamento, nel rispetto delle disposizioni indicate dallo statuto, le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa e partecipazione popolare e del referendum.

2. Il regolamento disciplina in particolare:

- a) le modalità di validazione delle firme previste per l'attivazione degli istituti di partecipazione popolare;
- b) la valutazione di ammissibilità delle istanze e delle proposte;
- c) ogni altro aspetto connesso all'attivazione degli istituti di partecipazione.

Articolo 29
Conferenza orientativa

1. Il presidente della Comunità annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione delle scelte della Comunità, in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi dalla stessa.

Articolo 30
Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.

2. Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto.

3. L'assemblea delibera, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita convenzione con il presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del difensore civico provinciale anche alla Comunità.

4. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa al difensore civico.

TITOLO III

I servizi pubblici e le attività economiche

Articolo 31

Servizi pubblici locali

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla provincia e dai comuni, fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. In particolare la Comunità assume i servizi pubblici relativi al ciclo dell'acqua, al ciclo dei rifiuti, alla distribuzione dell'energia elettrica e del gas, al trasporto locale nonché a tutti i servizi connessi all'espletamento ed alla gestione delle funzioni trasferite ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.

3. La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell'autorità d'ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

4. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di più territori di Comunità, per l'esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre comunità coinvolte o con singoli comuni esterni alla Comunità.

5. Nel caso in cui la gestione di determinati servizi pubblici locali non coinvolga tutti i comuni appartenenti alla Comunità si procede a termini dell'art. 19, comma 5.

6. L'individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall'ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.

7. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.

Articolo 32

Attività economiche

1. La Comunità, con deliberazione dell'assemblea approvata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può costituire società o acquisire partecipazioni in società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto dell'ordinamento, di attività imprenditoriali.

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall'individuazione dell'interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell'iniziativa imprenditoriale.

TITOLO IV

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e comuni

Articolo 33

Intese

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale n. 3 del 2006, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario.

TITOLO V
Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 34

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai comuni.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai comuni.
4. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.
5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

TITOLO VI

Organizzazione della Comunità

Articolo 35

Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture.

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

Articolo 36

Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:

- a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
- b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale della provincia, dei comuni e dei disciolti comprensori;
- c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
- d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.

Articolo 37

Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

Articolo 38

Segretario generale

1. La Comunità ha un segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. Il segretario generale roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il presidente lo richieda.

Articolo 39

Funzione dirigenziale

1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall'organo esecutivo e dall'assemblea, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al presidente e ai componenti dell'organo esecutivo dei risultati della loro attività.

TITOLO VII

Modifiche dello statuto e norme transitorie

Articolo 40

Modifica dello statuto

1. La procedura di modifica del presente statuto corrisponde a quella prevista per la sua adozione.

Articolo 41

Norme transitorie

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto la Comunità elabora il progetto di riorganizzazione interistituzionale di cui all'art. 19, comma 1 lett. j, da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali. L'attuazione del progetto avverrà, anche gradualmente, con le modalità previste dall'art. 19, comma 4.